

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ REP. 1153/2017 PROT. 100846 DEL 28/09/2017

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ

| VISTO | lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come |
|-------|--|
| | modificato dal D.R. n. 739/2017 del 28.06.2017 e pubblicato nella GU n. 162 del |
| | 13.07.2017, in particolare l'art. 23 (Consiglio di Campus); |

VISTO il Regolamento di Funzionamento dei Campus emanato con D.R. n. 592/2013 del 30.07.2013 – BU SS n. 87 del 31.07.2103 e, in particolare, l'art. 6 (Elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Campus);

VISTO il D.R. n. 1527 del 21.12.2012 con il quale è stato costituito il Consiglio di Campus di Forlì e s.m.i.;

VISTO il D.R n. 1580 del 09.12.2015 con il quale è stato proclamato eletto n. 1 componente quale rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Forlì dal 21.12.2015 al 20.12.2018;

CONSIDERATO che, alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Forlì risulta essere pari a n. 4, stabilito nella misura del 10% del numero dei componenti del Consiglio;

PRESO ATTO che dal citato D.R n. 1580 del 09.12.2015 risultano n. 2 candidati votati e non eletti (Fabia Rocchi e Nicola Candido) con i quali è possibile integrare la composizione del Consiglio di Campus di Forli;

ACQUISITA la disponibilità dei suddetti candidati votati e non eletti;

RILEVATA pertanto la necessità di integrare con un solo rappresentante la componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Forlì per lo scorcio del triennio 2015-2018;

CONSIDERATO che ragioni di semplificazione, celerità e contenimento dei costi inducono ad effettuare lo svolgimento delle votazioni per le elezioni suppletive dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo contemporaneamente a quelle per le elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti;

DECRETA



Articolo 1 (Data e ora delle elezioni – Eligendi)

- 1. Sono fissate per il giorno giovedì 19 ottobre 2017 le elezioni di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Forlì, per lo scorcio del triennio 2015-2018.
- 2. Le operazioni di voto si svolgeranno il **19 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00**, secondo la procedura di cui all'art. 6 del presente decreto.
- 3. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Forlì effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2 (Elettorato attivo e passivo)

- 1. L'elettorato passivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato, compresi i collaboratori esperti linguistici in servizio presso il Campus di Forlì, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o della cessazione del contratto e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
- 2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato compresi i collaboratori ed esperti linguistici, in servizio presso il Campus di Forlì alla data delle elezioni.
- 3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
- 4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legge.

Articolo 3 (Elenco dell'elettorato attivo)

- 1. Entro il giorno 4 ottobre 2017 è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (http://www.unibo.it/it/campus-forli) l'elenco nominativo dell'elettorato attivo del personale tecnico amministrativo.
- 2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 o che si vedano collocati erroneamente nel medesimo, hanno facoltà di fare opposizione entro le ore 13.00 del 9 ottobre 2017 inviando la segnalazione via e-mail al Presidente del Consiglio di Campus di Forlì (campusforlì.presconscampus@unibo.it), che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il 10 ottobre 2017.
- 3. Il giorno 11 ottobre 2017 è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (http://www.unibo.it/it/campus-forli) l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 4 (Candidature)



CAMPUS DI FORLÌ

- 1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 9.00 del 11 ottobre 2017 alle ore 13.00 del 13 ottobre 2017, presso l'Ufficio Affari Generali e Servizi al Personale di Forlì, II piano Padiglione Melandri, piazzale Solieri n. 1 Forlì.
- 2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno 3 elettori, a pena di esclusione.
- 3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
- 4. Le candidature devono essere redatte in forma scritta, sottoscritte dal candidato e indirizzate al Presidente del Consiglio di Campus, allegando:
 - la fotocopia di un documento di identità del candidato;
 - le sottoscrizioni richieste;
 - le fotocopie dei documenti di identità dei sottoscrittori.
- 5. L'elenco delle candidature del personale tecnico amministrativo è reso pubblico entro il 16 ottobre 2017 sul portale del Campus di Forlì (http://www.unibo.it/it/campus-forlì).

Articolo 5 (Seggio elettorale)

- 1. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio di Campus di Forlì sarà costituito il seggio elettorale, anche comune per le elezioni suppletive del personale tecnico-amministrativo e delle rappresentanze degli studenti.
- 2. La commissione di seggio sarà formata da tre componenti effettivi e due supplenti, non candidati, appartenenti all'elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo e, ove possibile, degli studenti.

Articolo 6 (Procedura elettorale)

- 1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
- 2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
- 3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento e il personale universitario autorizzato per ragioni di servizio.
- 4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
- 5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nelle urne, all'approntamento delle tabelle di scrutinio e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
- 6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
- 7. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne decide l'attribuzione; altro componente della Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto facendolo constare a verbale e in merito decide il Presidente del Consiglio di Campus.
- 8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal Presidente del seggio elettorale al Presidente del Consiglio di Campus.

Articolo 7 (Modalità del voto)



- l. Il voto è personale, libero e segreto.
- 2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento (badge universitario).
- 3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
- 4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza.

Articolo 8 (Proclamazione degli eletti e durata in carica)

- 1. Risulta eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto/a il/la candidato/a più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il/la più anziano/a di età.
- 2. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione dell'eletto.
- 3. L'eletto rimane in carica dalla data indicata nel Decreto Rettorale di proclamazione per lo scorcio del mandato della componente del personale tecnico amministrativo, ovvero fino al 20/12/2018.
- 4. Il Decreto Rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 9 (Ricorsi)

- 1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione degli eletti.
- 2. Il ricorso è presentato al Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
- 2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 3. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (http://www.unibo.it/it/campus-forlì).

Forlì, 28/09/2017

F.to Il Presidente del Consiglio di Campus di Forlì Prof. Felix San Vicente